



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2013

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18

OGGETTO: Concessione amministrativa decennale ex art. 6 comma 3 lett. A) L.R. Piemonte n. 29/2009, alla Wind Telecomunicazioni spa di porzione di terreno (area nuda) di proprietà comunale, sita in Mergozzo, loc. Prati di Stresa (zona nuovo centro sportivo) gravata da uso civico, di mq. 64 individuata al fg. 28 mapp. 246-247-248 per installazione stazione radio per telecomunicazioni.-

L'anno **duemilatredici**, addì **sette**, del mese di **maggio**, alle ore **21** e minuti **30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TOGNETTI Paolo	Sindaco	X	
AGNESINA Francesco	Consigliere	X	
NIBBIO Ferruccio	Consigliere	X	
STOTO Massimiliano	Consigliere	X	
NEGRI Patrizia	Consigliere	X	
CIANI Francesco	Consigliere	X	
FANTOLI Gianfranco	Consigliere	X	
DIFINO Giuseppina	Consigliere		X
GROSSI Antonio	Consigliere	X	
MAFFIOLI Lorenzo	Consigliere		X
DIBIASE Michele	Consigliere	X	
BARONI Rosella	Consigliere	X	
VOLPONE Chiara	Consigliere	X	
		11	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DI PIETRO dr. Nicola** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **TOGNETTI Paolo**, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2013

OGGETTO: Concessione amministrativa decennale ex art. 6 comma 3 lettera a) della L.R. Piemonte n. 29/2009, alla Wind Telecomunicazioni spa di porzione di terreno (area nuda), di proprietà comunale, sita in Mergozzo, località Prati di Stresa (zona nuovo centro sportivo), gravata da uso civico, di mq. 64 individuata nel ct. al foglio 28 mappale 246-247-248 per installazione stazione radio per telecomunicazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che la società WIND Telecomunicazioni spa avente sede a Roma, ha manifestato il proprio interesse ad avere in concessione una porzione di terreno (area nuda), di proprietà comunale, sita in Mergozzo per l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, verso il pagamento di un canone annuo, soggetto ad aggiornamento Istat;

VISTO che, a seguito di sopralluogo con il tecnico incaricato della predetta società, è stata individuata come area idonea per la sopra citata finalità, la porzione di terreno, di proprietà comunale, sita in Mergozzo località Prati di Stresa (zona nuovo centro sportivo), gravata da uso civico, di mq. 64, individuata nel ct. al foglio 28 mappale 246-247-248, come meglio descritta nell'allegato prospetto;

RITENUTO di potere accogliere la sopra citata richiesta, oltre che per garantire maggiori entrate al comune, anche perché consente ai nostri cittadini di avere migliori servizi di telefonia mobile;

VISTO lo schema della concessione amministrativa decennale, predisposto dagli uffici secondo le indicazioni ricevute dall'Amministrazione ed in accordo con la controparte la Società Wind Telecomunicazioni spa, per il canone annuo di € 6.500,00 soggetto ad aggiornamento Istat e per la durata di 10 anni, costituito da n. 14 articoli;

VISTA la nota redatta in data 7 maggio 2013 dal Responsabile del Servizio Tecnico dalla quale risulta che il canone annuo risulta congruo;

VISTO che l'art. 6 della legge regionale n.29 del 2 dicembre 2009, in materia di usi civici, trasferisce al comune la competenza per il rilascio dei provvedimenti di concessione amministrativa di durata inferiore a dieci anni;

RITENUTO necessario ed opportuno assumere i provvedimenti di competenza;

Sulla proposta di cui sopra, il Responsabile del Servizio Amministrativo esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs.n.267/2000, che qui di seguito sottoscrive:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Oliva Emanuela



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2013

Sulla proposta di cui sopra, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs.n.267/2000, che qui di seguito sottoscrive:

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Porta Giacomo

VISTO l'art. 6 comma 3 lettera a) della L.R. n. 9/2009 con il quale viene trasferita ai comuni la funzione amministrativa in materia di usi civici, relativamente al rilascio dei provvedimenti di concessione amministrativa per periodi non superiori a dieci anni;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del Piemonte, del 28 febbraio 2011 n. 68-1639, con la quale si è stabilita la decorrenza del 1 marzo 2011, per l'esercizio da parte dei comuni delle funzioni in materia di usi civici agli stessi trasferiti con la L.R. n. 29/2009;

VISTA la legge 16/06/1927 n. 1766 ed il Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 26/02/1928 n. 332;

VISTO il D.P.R. 24/07/1977 n. 616;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 267/00;

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al voto che dà il seguente risultato:

Presenti	Astenuti	Votanti	Voti favorevoli	Voti Contrari
N. 11	N. 0	N. 11	N. 11	N. 0

DELIBERA

1) di autorizzare, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 6 comma 3 lettera a) della legge regionale n. 9/2009, per la durata di dieci anni, il mutamento temporaneo della destinazione d'uso della superficie complessiva di mq 64 del terreno di proprietà comunale, gravato da uso civico, sito in Mergozzo località Prati di Stresa, zona nuovo centro sportivo, distinto al Ct al foglio 28 mappali 246-247-248 e meglio individuato nella allegata planimetria, per installazione di una stazione radio - base di telecomunicazioni;

2) Di concedere alla società Wind Telecomunicazioni spa, avente sede legale a Roma, un appezzamento di terreno (area nuda) di cui sopra di mq. 64, sito in Mergozzo, località Prati di Stresa, zona nuovo centro sportivo, di proprietà comunale gravato da uso civico, distinto al ct: al foglio 28 mappali 246-247-48, per il canone anno di € 6.500,00, soggetto ad aggiornamento istat e per la durata di 10 anni, alle condizioni tutte fissate nella bozza di concessione decennale di cui al punto 3) del presente atto;



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2013

- 3) Di approvare, conseguentemente e contestualmente, lo schema della concessione amministrativa decennale con mutamento di destinazione dei terreni comunali gravati da uso civico per l'installazione della stazione radio base di telecomunicazioni ex dell'art. 6 comma 3 lettera a) della L.R. Piemonte n. 29/2009, con allegata planimetria, costituito da n. 14 articoli, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale come allegato A)
- 4) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico a stipulare con il Legale Rappresentante della Società Wind Telecomunicazioni spa la predetta convenzione, che verrà rogata dal Segretario Comunale nella forma pubblico amministrativa ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del TUEL, e con oneri a carico della Società concessionaria, conferendo, sin da ora, al predetto funzionario tutti i poteri d'uso e/o del caso previsti dalla vigente normativa, compresa la facoltà di apportare eventuali modifiche e/o variazioni non sostanziali, senza che si possa eccedere l'eccezione di delega nella stipula dello stesso;
- 5) Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l'adozione di tutti gli atti conseguenti e susseguenti alla presente deliberazione.
- 6) Di stabilire che i canoni di concessione provenienti dal rilascio della concessione decennale di cui ai punti precedenti saranno destinati prioritariamente ad opere pubbliche d'investimento e miglioramenti fondiari a favore della comunità, così come previsto dall'art. 16 comma 3 della legge regionale n. 29/2009;
- 7) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 6 comma 5 della L.R. n. 9/2009, copia della presente delibera con allegata bozza di concessione e perizia di stima alla Regione Piemonte – Direzione Patrimonio e Tecnico, Settore Attività Negoziale e Contrattuale – Espropri - Usi Civici";

Su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al voto che dà il seguente risultato:

Presenti	Astenuti	Votanti	Voti favorevoli	Voti Contrari
N. 11	N. 0	N. 11	N. 11	N. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

**CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DECENNALE
EX ART. 6 COMMA 3 LETTERA A) DELLA L.R. PIEMONTE N. 29/2009
CON MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO PORZIONE DI TERRENO
SITO IN MERGOZZO LOCALITA PRATI DI STRESA (ZONA NUOVO CENTRO
SPORTIVO), DI 64 MQ, PER ISTALLAZIONE STAZIONE RADIO PER
TELECOMUNICAZIONI**

L'anno DUEMILATREDICI il giorno _____ del mese di _____ nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Nicola Di Pietro, Segretario Comunale del Comune di Mergozzo, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi:

A) il Comune di MERGOZZO, codice fiscale 84003060039, qui rappresentato dal geom Emanuela Oliva nata a Verbania il 29.1.1972 e residente a Mergozzo in via Sempione 54, codice fiscale LVOMNL72A69L74R, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dello stesso nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico;

B) la WIND Telecomunicazioni S.p.A., società con azionista unico, Direzione e coordinamento di WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A., con sede legale in Roma, Via C. G. Viola n. 48, capitale sociale Euro 147.100.000,00 interamente versato, codice fiscale 05410741002, partita IVA e CCIAA di Roma n. 05410741002, qui rappresentata da Maurizio Breda, nato a Stresa (VB) il 2 giugno 1966, che agisce in virtù della Procura del 7 febbraio 2013 Repertorio N. 2.308, Raccolta N. 1.052 per atto del Dott. Vincenzo Ferrara, notaio in Roma per atto del Dott. Vincenzo Ferrara, notaio in Roma, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in seguito indicata come "Concessionario"

Della identità personale e capacità giuridica dei predetti componenti, io Segretario Comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni, con il mio consenso.

PREMESSO

- che la Società WIND Telecomunicazioni spa avente sede a Roma, ha manifestato il proprio interesse ad avere in concessione una porzione di terreno (area nuda), di proprietà comunale, sita in Mergozzo per l'istallazione di una stazione radio per telecomunicazioni, verso il pagamento di un canone annuo, soggetto ad aggiornamento istat;

-che, a seguito di sopralluogo con il tecnico incaricato della predetta società, è stata individuata come area idonea per la sopra citata finalità, la porzione di terreno di proprietà comunale, sita in Mergozzo località Prati di Stresa (zona nuovo centro sportivo), gravata da uso civico, di mq. 64, individuata nel ct. al foglio 28 mappale 246-247-248, come meglio descritta nell'allegato prospetto;

-che è stato definito come canone annuo di concessione l'importo di € 6.500,00 che sarà automaticamente aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico comunale con propria relazione in data _____.

-che l'art. 6 della legge regionale n.29 del 2 dicembre 2009, in materia di usi civici, trasferisce al comune la competenza per il rilascio dei provvedimenti di concessione amministrativa di durata inferiore a dieci anni;

-che il Consiglio Comunale, con proprio atto n. ----- in data ----- ha autorizzato, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 6 comma 3 lettera a) della legge regionale n. 9/2009, per la durata di dieci anni, il mutamento temporaneo della destinazione d'uso della superficie complessiva di mq 64 del terreno comunale, gravato da uso civico, sito in Mergozzo località Prati di Stresa, zona nuovo centro sportivo, distinto al Ct al foglio 28 mappali 246-247-248 e meglio individuato nella allegata planimetria, per istallazione di una stazione radio – base di telecomunicazioni e di concedere alla società Wind Telecomunicazioni spa, avente sede legale a Roma, per il canone concessorio anno di € 6.500,00, soggetto ad aggiornamento istat e per la durata di 10 anni, alle condizioni tutte fissate nella bozza di concessione decennale di cui al punto 3) del presente atto;

TUTTO CIO PREMESSO,

tra le parte come sopra costituite che in proseguo del presente atto si chiameranno: il comune di Mergozzo concedente, la società Wind Telecomunicazioni concessionario;

SI CONVIENE E STIULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE -

La parte concedente e la parte Concedente dichiarano di riconoscere e confermare le premesse in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART. 2 – AUTORIZZAZIONE AL MUTAMENTO TEMPORANEO DI DESTINAZIONE D'USO –

Il concedente a, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 6 comma 3 lettera a) della legge regionale n. 9/2009, dispone, per la durata di dieci anni, il mutamento temporaneo della destinazione d'uso della superficie complessiva di mq 64 del terreno comunale, gravato da uso civico, sito in Mergozzo località Prati di Stresa, zona nuovo centro sportivo, distinto al Ct al foglio 28 mappali 246-247-248 e meglio individuato nella allegata planimetria (sub Allegato A), per installazione di una stazione radio – base di telecomunicazioni;

ART. 3 – OGGETTO DI CONCESSIONE

Il concedente concede alla Concessionaria l' appezzamento di terreno (area nuda) di proprietà comunale, di mq. 64, sita in Mergozzo, località Prati di Stresa, zona nuovo centro sportivo, gravata da uso civico, distinta al ct. al foglio 28 mappali 246-247-48, per il canone concessionario anno di € 6.500,00, soggetto ad aggiornamento istat e per la durata di 9 anni, il tutto come risulta dall'allegata planimetria(sub Allegato A) che, sottoscritta dalle Parti, si unisce come parte integrante e sostanziale del presente atto.

La porzione di terreno data in concessione sarà utilizzata per l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.

Il Concedente garantisce alla Concessionaria l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, a partire dalla sottoscrizione del presente atto, all'immobile dato in concessione da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'ottenimento permessi (ivi compresi gli accertamenti e i rilievi propedeutici all'utilizzo dell'immobile stesso), all'installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

Il Concedente conferma di essere nella piena disponibilità dell'immobile di cui trattasi in quanto proprietario e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Concessionaria, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione data in concessione.

Il Concedente dichiara, inoltre, che l'immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga a consegnare alla Concessionaria.

ART. 4 - DURATA

La concessione avrà la durata di anni 10 (DIECI) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto.

ART. 5 - DESTINAZIONE E USO DELL'IMMOBILE

Il Concedente prende atto che la porzione di terreno data in concessione sarà utilizzata dalla Concessionaria per la realizzazione di una stazione radio-base per telecomunicazioni, comprensiva di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l'impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.

La Concessionaria avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata della concessione, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale (c.d. swap tecnologico) , cui il Concedente ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta degli Enti Pubblici, a rilasciarne conferma scritta.

Il Concedente concede, pertanto, espressamente alla Concessionaria l'autorizzazione ad eseguire, a totale cura e spese di quest'ultima, i lavori e le opere necessarie ad installare nell'Immobile locato il predetto Impianto.

Il Concedente autorizza la Concessionaria al passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi), con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed

elementi dell'impianto di condizionamento, sia sugli spazi o porzioni immobiliari dati in concessione ivi comprese le porzioni murarie in elevazione dell'edificio proprio del concessionario sia sull'area di proprietà o disponibilità del concessionario (a titolo esemplificativo: prospetti, cortili, stradelli, viottoli, etc.), a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere la stazione radio base e dalla stazione stessa al sistema di antenne. La Concessionaria dichiara che l'impianto viene realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d'arte.

Il Concedente garantisce che fornirà alla concessionaria tutte le informazioni relative agli immobili oggetto della locazione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro.

In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto il Concedente s'impegna a collaborare con Wind e/o con le Ditte Appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi di interferenza.

Al termine della concessione dell'immobile, la Concessionaria provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, alla remissione dell'immobile in pristino ed alla rimozione delle installazioni. Resta inteso che il canone di concessione verrà corrisposto fino al totale ripristino dell'area.

Il Concedente concede alla Concessionaria la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori e alla fornitura dei servizi di telecomunicazioni. Qualora però fosse necessario, il Concedente si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Concessionaria.

Il Concedente potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione dell'immobile oggetto del presente atto solo con la previa autorizzazione scritta dalla Concessionaria e dietro presentazione di idonea relazione tecnica che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della Concessionaria, pena riduzione del canone annuale di concessione del 35%, salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno derivante dalla incompatibilità degli impianti e salva la facoltà della Concessionaria di risolvere immediatamente il presente atto dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Concedente concede alla Concessionaria la facoltà di accedere all'Immobile prima dell'inizio della concessione per gli accertamenti e i rilievi propedeutici all'utilizzo dell'Immobile stesso.

Il Concedente consente che la Concessionaria applichi, nel rispetto dell'eventuale regolamento dello stabile e delle vigenti leggi in materia, nelle parti date in concessione, insegne pubblicitarie, cartelli e diciture in genere interessanti l'attività della Concessionaria.

La rimozione delle medesime ed il pristino stato al termine della concessione è a cura e spese della Concessionaria.

ART. 6 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CONCESSIONE

La concessione è sottoposta alle seguenti condizioni economiche, accettate dalle concessionaria, qui di seguito elencate e precisamente:

a) canone annuo, inerente i mancati frutti, per il non esercizio dell'uso civico originario, convenuto in € 30,00 (Euro trenta);

b) canone annuo, per l'occupazione e l'uso dell'area di complessivi mq. 64, convenuto in Euro 6.500,00 (Euro seimilacinquecento),

i due predetti canoni dovranno essere corrisposti in rate trimestrali anticipate di Euro _____,00 (Euro _____), ciascuna, da pagarsi, con bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente di tesoreria indicato dal Comune: Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Verbania IBAN IT30F056962240000002224X23;

I predetti canoni si intendono al lordo di eventuali ritenute di legge e saranno automaticamente aggiornati annualmente in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi delle leggi vigenti al momento della stipula del presente atto.

I due canone di concessione decorreranno e saranno versati a partire dalla data di inizio dei lavori.

In caso di ritardato pagamento dei predetti canoni, superiore ai sessanta giorni (60 giorni) dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Concessionaria, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di

interesse, fissato ex art. 1284 del codice civile, per i primi 60 giorni di ritardo e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.

Resta convenuto tra le Parti che gli oneri accessori siano interamente a carico del Concedente dell'Immobile.

La Concessionaria si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria le somme a qualsiasi titolo dovute al Concedente con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso lo stesso, indipendentemente dalla loro causa e dal momento in cui questi sono sorti.

La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi.

ART. 7 VINCOLO DI DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLA CONCESSIONE

Il Concedente da atto di destinare i canoni provenienti dalla presente concessione a favore della comunità con priorità mante ad opere pubbliche di investimento e miglioramenti fondiari così come previsto dall'art. 16 comma 3 della legge regionale n. 29 del 2.12.2009.

ART. 8 CESSIONE DEL CONTRATTO, DEI CREDITI E SUBLOCCONCESSIONE DELL'IMMOBILE

Per patto espresso il Concedente, concede alla Concessionaria il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante la stazione radio base, o che siano società del Gruppo di cui la Concessionaria fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge. E' espressamente vietato ad entrambe le parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere, derivanti dal presente contratto.

Nel caso in cui il Concedente intendesse trasferire a titolo oneroso l'immobile dato in concessione ovvero concedere a terzi l'immobile alla scadenza del contratto, spetterà alla Concessionaria il diritto di prelazione.

ART. 9 CONDIZIONE RISOLUTIVA E RECESSO ANTICIPATO

Qualora le Pubbliche Autorità competenti, entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, non rilasciassero le necessarie autorizzazioni che legittimano l'installazione delle apparecchiature di cui all'art. 3 ed il loro utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare, la Concessionaria avrà facoltà di considerare come risolto il contratto medesimo a far data dalla sua conclusione e quindi con efficacia retroattiva. Per quanto riguarda il recesso anticipato del Concedente, le parti convengono che, per la complessità degli impianti che la Concessionaria collocherà nell'immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Concessionaria con un preavviso di almeno dodici mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Concedente consente che la Concessionaria possa recedere anticipatamente dal presente atto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale dell'immobile, con preavviso di n. 90 (novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione via fax. In caso di rilascio parziale dell'immobile, il canone verrà rideterminato in un importo proporzionale alla superficie che rimarrà data in concessione da Wind.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO -

La Concessionaria è l'unico e solo responsabile dei danni a persone e/o cose che possano derivare dall'attività dallo stesso svolta sulle aree date in concessione, e solleva sin da ora il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta. La concessionaria si impegna, inoltre, a risarcire eventuali danni arrecati al concedente entro il termine di 90 giorni dalla richiesta debitamente giustificata.

ART. 11 - GARANZIA PER RIPRISTINI E DANNI A TERZI

-La concessionaria si impegna a garantire la corretta esecuzione dei lavori di ripristini dello stato dei luoghi alla scadenza o alla decadenza del contratto e si impegna inoltre a contrarre polizza fideiussoria per i danni arrecati a terzi.

ART. 12 - CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI WIND EX D.LGS 231/2001

Wind nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico. Il Codice Etico è consultabile presso http://www.windgroup.it/it/stakeholders/codice_etico.phtml sezione Codice Etico.

Il Concedente dichiara inoltre di aver preso atto del Modello di organizzazione, gestione e controllo del Conduttore disponibile sul sito <http://www.windgroup.it/it/stakeholders/modello.phtml> la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto.

ART. 13 - DECADENZA DAL CONTRATTO

Le parti convengono che costituiscono casi di decadenza del presente contratto:

a -perdita da parte del Concessionario della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione (art. 38 del D.Lgs 163/2006 e smi);

b -mancato pagamento dei canoni di concessione oltre i sei mesi dai termine previsti dal presente contratto, fermo restando l'obbligo degli interessi di legge;

c -mancato rispetto di tutte le altre obbligazioni e condizioni previste nel presente contratto poste a carico della concessionaria;

Alla decadenza, il Concedente potrà pervenire soltanto dopo avere contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

ART. 14 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE -

Per patto espresso delle parti, per tutte le controversie che dovessero insorgere con il presente contratto esclusivamente ed inderogabilmente competente e' il foro dove ha sede il Comune.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Legisl. n. 196 del 30 giugno 2003, le parti dichiarano di essersi scambiata la reciproca informativa ai sensi della sopra citata normativa e liberamente e reciprocamente accordano il proprio consenso affinché tutti i dati personali delle parti possano essere trattati dalle stesse per gli scopi relativi al seguente contratto ed essere oggetto di comunicazioni ai soggetti pubblici e privati e per le finalità dichiarate nella presente contratto. Le parti si riservano inoltre di esercitare in qualsiasi momento i diritti agli stessi riconosciuti dalla citata normativa.

ART. 16 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO -

A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario" elegge domicilio presso la propria sede legale.

ART. 17 - NORME DI RINVIO -

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, trovano applicazione le norme previste in materia di concessioni di usi civici, beni demaniali e patrimoniali indisponibili. E' in ogni caso esclusa l'applicazione delle norme relative ai contratti di locazione.

ART. 18 - TRASMISSIONE CONTRATTO ALLA REGIONE -

Il Comune si obbliga ad inviare alla " Regione Piemonte - Direzione Patrimonio e Tecnico, Settore Attività Negoziale e Contrattuale - Espropri - Usi Civici" copia autentica del presente atto.

ART. 19 - ADEMPIMENTI FISCALI -

Ai fini della registrazione del presente atto, si chiede l'applicazione dell'art. 2 della Legge 1 dicembre 1981 n. 692 (esenzione di imposta di bollo, registro, trascrizione), come peraltro ribadito dalla circolare dell'Agenzia del Territorio in data 26 febbraio 2004 n. 2/T e dell'art. 20 della L.R. n. 9/2009.

ART. 20 - SPESE DI CONTRATTO -

Le spese del presente atto e conseguenti, nessuna esclusa, sono a carico della Concessionaria. Alla presente concessione è attribuito il valore complessivo indicativo di €. 65.000,00.

DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE DELLA SOCIETA WIND TELECOMUNICAZIONI SPA

Il Signor MAURIZIO BREDA, procuratore della Società Wind Telecomunicazioni spa con sede a Roma via C.G.Viola, dichiara che in questo momento non è in possesso di una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

Il procuratore
(Maurizio Brera)

Di quanto sopra, io Segretario del Comune di Mergozzo ho fatto constare con il presente che, omessi gli allegati per dispensa avutane, ho letto ai Signori comparenti, i quali lo dichiarano conforme alla loro volontà da me indagata ed a conferma lo sottoscrivono con me Segretario rogante.-----

Il presente contratto, formato e stipulato su supporto cartaceo per il mancato possesso della controparte privata della firma digitale o altra firma elettronica qualificata, é composto da numero quattro facciate dattiloscritte per intero, più _____ righe, senza le firme sulla quinta facciata -----

Letto, confermato, sottoscritto

Per il Comune di Mergozzo
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Emanuela Oliva)

Per la Wind Telecomunicazioni spa
Il procuratore
(Maurizio Brera)


Il Segretario Comunale
(Dr. Nicola Di Pietro)

COMUNE DI MERGOZZO (VB)

ALLEGATO AL CONTRATTO

SUB ALLEGATO "A"

N.C.T. - Fg. 28, Mapp. 246/247/248




PLANIMETRIA GENERALE - Scala 1:500

LA LOCATRICE: _____

LA CONDUTTRICE: _____

DATA: _____



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2013

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

f.to (Tognetti Paolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Di Pietro dr. Nicola)

Referto di Pubblicazione (Legge n. 69/2009 art. 32 comma 5)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 29 MAG. 2013 all'Albo pretorio on line del Comune www.comune.mergozzo.vb.it per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.LGS. 267/2000 e s.m.i..

Mergozzo, li 29 MAG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Di Pietro dr. Nicola)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 comma 3 D.Lgs 267/00)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 07 maggio 2013

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (at. 134 – 4° comma, D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)
- Perché trascorso il decimo giorno di pubblicazione (art. 134 – 3° comma D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Mergozzo, li 29 MAG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Di Pietro dr. Nicola)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.-

Mergozzo, li 29 MAG. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Di Pietro dr. Nicola)